

Chiusura partite IVA inattive: tempo fino al 2 aprile 2012

di Antonella Benedetto

Il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 216/2011, convertito nella legge n. 14/2012) ha prorogato al **2 aprile 2012** il termine, inizialmente fissato per il 4 ottobre 2011, entro il quale i contribuenti titolari di partita IVA possono **sanare la violazione** derivante dall’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività mediante il versamento di una sanzione minima. Per la chiusura, basta pagare un importo di € 129, senza presentare il modello di cessazione attività, entro il nuovo termine del 2 aprile 2012. In tal modo, è possibile evitare eventuali controlli da parte dell’Agenzia ed incorrere nel pagamento di una sanzione maggiore, **fino ad un massimo di 2.065 euro**.

La cessazione attività e la chiusura della partita IVA: le regole ordinarie

L’art. 35, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 stabilisce che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente ha l’obbligo di presentare, entro **trenta giorni**, apposita dichiarazione con relativa **chiusura della partita IVA**, mediante utilizzo di modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ossia:

- ♦ modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- ♦ modello AA9/10 per le imprese individuali ed i lavoratori autonomi.

Ai sensi del comma 4 dello stesso art. 35, inoltre, è stabilito che “in caso di cessazione dell’attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell’imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione”.

Successivamente, al fine di semplificare i numerosi adempimenti dichiarativi che gravano sui titolari di partita Iva in sede di istituzione, modifica o estinzione di attività produttive, l'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007 n. 40, ha introdotto lo strumento della “comunicazione unica” da presentarsi all'Ufficio del Registro delle imprese, per cui a partire dal 1° aprile 2010, dunque, i contribuenti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche ed amministrative (Rea) non devono più utilizzare i modelli anagrafici previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Modelli AA7/10 e AA9/10) bensì la comunicazione unica che comunque li comprende.

La sanatoria concessa dalla “Manovra correttiva”

Prendendo atto del gran numero di partite IVA attive solo “formalmente” ma di fatto non operative, allo scopo anche di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha previsto due possibilità:

- la **revoca d'ufficio** della partita IVA nel caso in cui per **tre annualità consecutive**, il titolare non abbia esercitato l'attività di impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non abbia adempiuto a tale obbligo;
- la possibilità, per i contribuenti inadempienti che, sebbene obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione attività e, conseguentemente, chiesto la chiusura della partita IVA, di **sanare volontariamente** tale violazione mediante il versamento di una **sanzione minima**.

In merito alla possibilità di **revoca di ufficio** delle partite IVA inattive, è di recente intervenuto anche il Decreto sulle Semplificazioni fiscali. Difatti, l'art. 8, comma 9 del predetto decreto ha sostituito il comma 15-quinquies dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, e ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli

elementi risultanti dall'Anagrafe tributaria, può individuare i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività e comunicare agli stessi che provvederà alla **cessazione d'ufficio** della partita IVA.

Per ciò che concerne, invece, la **regolarizzazione volontaria** derivante dall'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, si specifica che il comma 23 dell'art. 23 del decreto-legge afferma che *“i titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima indicata nell'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente”*.

Pertanto, dalla lettura della norma, si evince che i professionisti, le società, le imprese e, in generale, tutti i titolari di partita IVA che hanno cessato l'attività e non hanno provveduto alla compilazione del relativo modulo, purché non sia stato notificato loro nessun atto avente ad oggetto tale violazione, il decreto riconosce la possibilità di usufruire dell'agevolazione concessa dalla disposizione di luglio sanando la violazione con il versamento di una sanzione minima di **129 euro**.

L'art. 23, comma 23, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha previsto, infatti, per i titolari di partita IVA che, pur essendo obbligati, non hanno tempestivamente comunicato la cessazione dell'attività, la possibilità di regolarizzare la propria posizione versando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un importo pari alla sanzione indicata nell'art. 5, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997, da un minimo di 516 euro a un massimo di 2.065 euro, ridotta ad un quarto. Il richiamato comma 6 stabilisce, infatti, che chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo



comma dell'art. 35 del decreto IVA, D.P.R. 633/1972, è punito con sanzione da 516 euro a 2.065 euro. In pratica, si potrà sanare l'omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, **€ 129**, cioè un quarto di 516 euro.

Il D.L. n. 98/2011 fissava al 4 ottobre 2011 il termine per avvalersi della procedura semplificata per la chiusura della partite iva inattive.

Il rinvio concesso dal “Milleproroghe”

Visti gli scarsi risultati ottenuti, dal momento che solo poche migliaia di contribuenti hanno provveduto spontaneamente a chiudere la partita IVA versando la sanzione minima entro il 4 ottobre 2011, il “decreto Milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14) ha prorogato al prossimo 31 marzo (e, dunque, al **2 aprile 2012**), l'originario termine del 4 ottobre 2011, lasciando inalterate le modalità operative.

Qualora si scelga di non usufruire entro il 2 aprile di tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla chiusura d'ufficio della partita IVA con l'irrogazione della sanzione prevista per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività da 516,00 a 2.065,00 euro.

Come regolarizzare “volontariamente” la violazione

La chiusura della partita IVA avviene mediante il versamento della sanzione minima, ridotta ad $\frac{1}{4}$, pari a € 129,00. Come chiarito dalla stessa Agenzia prima con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio 2011 e poi con la risoluzione n.93/E del 21 settembre, il versamento deve essere effettuato mediante utilizzo:

- del modello “**F24 Versamenti con elementi identificativi**”;
- del codice tributo “**8110**”.

In particolare, la risoluzione dell'11 luglio ha istituito il codice tributo “**8110**” denominato “*Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del D.P.R. 633/1972 – Sanatoria di cui all'articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011*”, mentre la risoluzione di settembre ha chiarito che il pagamento deve essere fatto mediante utilizzo del modello **F24 – Elementi identificativi**. In particolare, il contribuente dovrà procedere alla compilazione, oltre che del riquadro contenente i propri dati anagrafici, della sezione “Erario ed altro” indicando:

- la lettera “**R**” nel campo “tipo” di atto;
- il **numero della partita IVA** di cui si chiede la chiusura;
- il codice tributo “**8110**”;
- l'**anno** in cui si è verificata la cessazione di attività;
- l'importo di **€ 129,00**.

Esempio di compilazione della sezione “erario ed altro”

Nel campo “tipo” indicare la lettera “R”

Numero di “partita IVA” di cui si chiede la chiusura

SEZIONE ERARIO ED ALTRO																	
codice ufficio					codice atto												
tipo	elementi identificativi														codice	anno di riferimento	importi a debito versati
R	2	3	4	5	6	7	8	9	3	4	8110	2007	129,00				

Codice tributo che identifica la sanzione

Anno in cui si è verificata la cessazione di attività

Importo da versare

La presentazione del modello, **comporta automaticamente** la chiusura della partita IVA **senza** bisogno di ulteriori adempimenti. In particolare, la stessa Agenzia (risoluzione n. 93/E del 21 settembre 2011) ha chiarito che i contribuenti che si avvalgono della chiusura agevolata delle partite IVA inattive, sono esonerati:

- dalla presentazione della **copia del pagamento** effettuato agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati in modo telematico, sia che vengano effettuati presso banche o uffici postali) vengono acquisiti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- dalla presentazione della **dichiarazione di cessazione attività** con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l'effettuazione del

versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ovviamente, i contribuenti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) e che si trovano nelle condizioni di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 23, comma 23 del decreto-legge, restano ugualmente **esonerati** dall'obbligo di presentazione della **Comunicazione Unica**, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini IVA sia l'unico adempimento da svolgere, perché sarà la stessa Agenzia delle Entrate che provvederà alla chiusura della partita IVA, sulla base dei dati riportati nel modello F24.

La risoluzione di settembre conferma, inoltre, quanto già contenuto nel provvedimento di luglio, precisando che, per fruire dell'agevolazione, nei periodi successivi all'anno di effettiva cessazione dell'attività, il soggetto:

- **non** deve aver **esercitato attività** d'impresa o di arti e professioni;
- **non** deve aver **effettuato alcuna operazione**.

Il versamento della sanzione entro i nuovi termini andrebbe a sanare anche le violazioni connesse alla mancata presentazione della dichiarazione IVA nei periodi successivi a quello di effettiva cessazione dell'attività, indicato nel modello F24 dedicato. In particolare, la risoluzione di settembre precisa che, con il versamento della sanzione, vengono sanate le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione:

- delle dichiarazioni IVA relative al periodo sopra indicato;
- delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo con importi pari a zero.

In ogni caso, qualora si accerti che nei predetti periodi il contribuente ha effettuato operazioni, ritorna piena la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione.

Divieto di compensazione in F24

Il modello F24 da utilizzarsi per il pagamento **non consente di effettuare compensazioni** con i crediti eventualmente spettanti al contribuente. In pratica, chi si avvale della sanatoria, deve sempre pagare il *forfait* di 129 euro, anche se ha crediti rilevanti nei confronti dell'erario.

Cosa accade per chi non aderisce alla sanatoria

Nel caso in cui non siano ancora decorsi i termini, resta ferma la possibilità di sanare la violazione della tardiva o omessa comunicazione di cessata attività avvalendosi del **ravvedimento operoso**. Se la dichiarazione di cessazione attività viene presentata entro un anno dalla violazione, è prevista la riduzione della sanzione:

- ad **€ 51** (pari a un decimo di € 516) per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- ad **€ 64** (pari a un ottavo di € 516) per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.

Invece, i contribuenti che, pur trovandosi nelle condizioni per avvalersi dei benefici di cui all'art. 23, c. 23 del decreto di luglio si avvalgono della sanatoria e non provvedono entro il 2 aprile 2012 al versamento dei 129 euro rischiano una sanzione fino ad € 2.065.

Come si è detto, il decreto semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012) ha riscritto il comma 15-bis dell'articolo 35 del D.p.r. 633/72 prevedendo che l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'Anagrafe tributaria, potrà individuare i soggetti titolari di Partita Iva che, pur obbligati, **non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività** e *“comunicherà agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della Partita Iva”*. Tali soggetti, allorché rilevino eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall'Ufficio, avranno trenta giorni di tempo per fornire chiarimenti affinché l'Agenzia delle Entrate non proceda



alla cessazione d'ufficio della partita IVA. In assenza di tali giustificazioni, l'Ufficio procederà alla chiusura della posizione e all'iscrizione a ruolo della sanzione per omessa dichiarazione di cessazione (da 516 euro a 2.065 euro, ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997), salvo che il contribuente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, provveda a pagare una somma pari a un terzo del minimo tramite il Modello F24. In quest'ultimo caso, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo, pari ad € 172.

Sempre con riferimento alle partite IVA, al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore

aggiunto, il Decreto Semplificazioni fiscali prevede che l'Agenzia delle Entrate predisponga un servizio liberamente accessibile, che consenta a chiunque di verificare, sulla base dei dati disponibili in

Anagrafe tributaria, l'esistenza e la validità dei numeri di partita IVA.

Il servizio dovrà fornire informazioni relative allo stato di attività della partita IVA, alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome delle persona fisica titolare.

Ovviamente, da quanto sopra, escludendo il caso in cui ci si avvalga del ravvedimento operoso, per il contribuente è più conveniente procedere **autonomamente** alla chiusura della partita IVA versando la sanzione ridotta pari ad € 129, invece che attendere gli eventuali controlli dell'Amministrazione finanziaria.

15 marzo 2012

Antonella Benedetto